



Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n.80 del 3 Settembre 2024

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Via Suor Maria della Passione Beata

II DIRETTORE

Premesso che:

- il coordinatore delle associazioni partecipanti all'organizzazione della "Festa dei Gigli 2024" ha comunicato a questa Municipalità, con nota acquisita al protocollo PG/2024/686038 del 02/08/2024, l'organizzazione di una serie di eventi che ricadono nella programmazione della "Festa dei Gigli 2024", in particolare in via Suor Maria della Passione Beata – Area parcheggio adiacente a Villa Letizia, prevista per la giornata del giorno 3 settembre 2024;

Considerato che:

- in riferimento alla comunicazione acquisita al protocollo PG/2024/686038 del 02/08/2024 si è svolta in data 6 agosto 2024 presso la sede di questa Municipalità la Riunione Operativa, della quale si è redatto apposito verbale;

- in sede di R.O. è emersa l'esigenza di adottare un particolare dispositivo di traffico temporaneo per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, ed in particolare di adottare il seguente dispositivo:

- 1) divieto di sosta con rimozione forzata in via **Suor Maria della Passione Beata** – area parcheggio adiacente a Villa Letizia, nel tratto di strada compreso tra corso Bruno Buozzi e via Alberto Marghieri, nella fascia oraria tra le ore 14,00 e le ore 24,00;
- 2) divieto di transito veicolare temporaneo in via **Suor Maria della Passione Beata** – area parcheggio adiacente a Villa Letizia, nella fascia oraria tra le ore 20,00 e le ore 24,00.

Acquisito il parere favorevole della U.O. San Giovanni Polizia Locale, la quale si è espressa in sede di R.O. del 06 agosto 2024;

Considerato inoltre che dovrà essere sempre garantito il passaggio, in caso di necessità, dei residenti, dei titolari di passi carrabili, dei mezzi con persone diversamente abili, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, degli Enti di Soccorso ed assistenza sanitaria;

Ritenuto che la istituzione della descritta prescrizione viabilistica temporanea non crea particolari disagi nella utenza delle strade locali ed i percorsi alternativi sono garantiti dalla viabilità esistente;

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

Attestato che:

- il presente atto non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

ORDINA

di istituire nella giornata del 03 settembre 2024 il seguente dispositivo temporaneo:

- 1) è istituito **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in **VIA SUOR MARIA DELLA PASSIONE BEATA – area parcheggio adiacente a “Villa Letizia”**, nel tratto di strada compreso tra corso Bruno Buozzi e via Alberto Marghieri, nella fascia oraria **tra le ore 14,00 e le ore 24,00**;
- 2) è istituito **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE** in **VIA SUOR MARIA DELLA PASSIONE BEATA – area parcheggio adiacente a “Villa Letizia”**, nel tratto di strada compreso tra corso Bruno Buozzi e via Alberto Marghieri, nella fascia oraria **tra le ore 20,00 e le ore 24,00**.

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dal giorno dell'installazione della segnaletica.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese per tutto il tempo della manifestazione.

Resta a carico degli organizzatori l'onere per l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza da effettuare almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.

Il presente atto non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento dell'evento ed eventuali responsabilità inerenti allo stesso sono a carico degli organizzatori.

Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel giorno e nell'orario indicato nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, qualora se ne presentasse la necessità.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore della Municipalità 6
Dott.ssa Carmela Olivieri